



PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Tivoli

OGGETTO: malfunzionamento del sistema APP – art. 175 bis c.p.p.

Il Procuratore della Repubblica

Rilevato che l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p. prevede che *“nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario”* si procede alla redazione e al deposito degli atti e dei documenti con modalità analogiche secondo le indicazioni del comma 3 della citata disposizione.

Rilevato che il legislatore non ha dato alcuna definizione del “malfunzionamento” che dunque deve essere ricavato in via interpretativa, tenendo conto della ratio dell'introduzione del processo telematico anche nel processo penale e delle caratteristiche dei sistemi informatici.

Rilevato che la Suprema Corte (Sez. 5, n. 47016 del 06/11/2024, Pmt, Rv. 287367), pronunciando l'abnormità del decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dichiarava inammissibile la richiesta di archiviazione di un procedimento relativo ai c.d. “ignoti seriali”, depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato del Procuratore della Repubblica di malfunzionamento momentaneo del sistema “APP”, nella motivazione ha precisato che *“l'obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processo penale (che è, d'altro canto, uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico) non può essere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delle attività processuali”*; che non è corretta un'interpretazione del “malfunzionamento” inteso come impedimento assoluto di utilizzazione dei sistemi previsti dal 175 bis c.p.p., in quanto, oltre a contrastare con la lettera della disposizione, sarebbe in conflitto anche con la ratio della norma *“che è all'evidenza, come peraltro asseverato dalla Relazione al d.lgs. n. 150 del 2022 cui si deve la sua introduzione, quella di prevedere soluzioni alternative in grado di garantire il completo e tempestivo dispiegamento degli strumenti processuali in ogni caso in cui ciò non sia consentito attraverso l'accesso alla modalità telematica. Infatti il malfunzionamento del sistema non può incidere sulla normale prosecuzione dell'attività processuale, sebbene ciò richieda*



una rinuncia - ma solo temporanea - alla opzione digitale ed un - altrettanto temporaneo - "ritorno" all'analogico"; che, pertanto, "...qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano deve ritenersi ricompresa nella nozione di "malfunzionamento", per l'appunto definita dal legislatore attraverso l'utilizzo di un termine ... non particolarmente impegnativo sul piano descrittivo nell'impossibilità di individuare a priori le ipotesi in cui il non corretto o completo funzionamento delle applicazioni possa interferire con il regolare svolgimento delle attività procedurali"; che, in conclusione, "...E' dunque la stessa previsione legislativa che, per garantire il tempestivo svolgimento delle attività processuali, impone in ogni caso il ricorso al deposito analogico ..."

Ritenuto che il ripetuto richiamo della giurisprudenza di legittimità al principio del tempestivo svolgimento delle attività processuali costituisce applicazione del principio costituzionale del "giusto processo" previsto dall'art. 111 e che esso assume criterio irrinunciabile di applicazione e rigorosa interpretazione delle norme in tutte le fasi procedurali in cui viene limitata la libertà personale (es., fase precautelare e cautelare).

Vista la relazione dell'Ufficio Statistica Innovazione e Sistemi Informativi prot. 529 del 30/12/25 in cui si evidenziano i numerosi aspetti critici di "APP" che avrebbe dovuto "rivoluzionare" il processo penale con le innovazioni del mondo digitale, ma che, invece, come attestano i continui aggiornamenti, dimostra gli evidenti difetti dovuti alla mancanza di una seria e approfondita strategia di fondo, di un'analisi progettuale adeguata alla complessità del procedimento penale e di una cabina di regia idonea per governare e dirigere le fasi esecutive di elaborazione del sistema e di diffusione negli uffici;

Tra le tante, si evidenziano le seguenti criticità:

- *"I crash del sistema sono stati molteplici, improvvisi, protratti per un tempo più o meno prolungato durante il quale gli Uffici non hanno ricevuto alcuna comunicazione sull'interruzione dei servizi né notizie sui tempi di ripristino previsti; modalità di (non) comunicazione – tra l'altro – che crea ulteriori difficoltà operative, anche nelle procedure relative all'attestazione del malfunzionamento da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario ex art. 175 bis c.p.p."*



- *“in caso di anomalie o malfunzionamento, ci si trova totalmente esposti ed indifesi: non sono stati progettati idonei strumenti di monitoraggio per rilevarli né soluzioni alternative, tempestive e pratiche per risolverle. Il rischio per gli Uffici è alto”*
- *“La problematica su cui riflettere non può essere relegata alla mera redazione dell’atto, che invero in caso di urgenza può essere redatto in modalità analogica, ma deve concentrarsi su tutte le funzioni integrate nell’applicativo ed in particolare sulla gestione dei dati e dei documenti del procedimento. In un’ipotesi di estrema digitalizzazione, in assenza di “copie di cortesia” e superato REGWeb, nessun Magistrato avrebbe contezza dei fascicoli a lui assegnati, né potrebbe emettere alcun provvedimento, anche in forma analogica, poiché non avrebbe accesso ad alcun dato relativo agli indagati, alle parti offese, alle q.g.f. né potrebbe consultarne gli atti o esaminare le richieste. Nella migliore delle ipotesi con forti rallentamenti dell’attività dell’ufficio, nella peggiore con gravi conseguenze: pensiamo, sempre in assenza di RegeWeb e delle copie di cortesia, alla necessità di emettere un provvedimento urgente, o di tenere un’udienza di convalida o una direttissima proprio nel momento in cui APP ha uno dei famosi “crash” e nessuno sa dire se e quando tornerà a funzionare”*
- *“L’applicativo ha tempi che sono incompatibili con l’emissione di provvedimenti particolarmente urgenti; tale situazione è stata riscontrata e il fornitore, interpellato tramite assistenza tecnica, ha parlato di “normali tempi di latenza dell’applicativo” o di “sovraccarico delle infrastrutture”. Nonostante questo Ufficio abbia analizzato i flussi ed operato tutte le opportune strategie per abbreviare i tempi di lavorazione, questi ancora mal si conciliano con le necessità di speditezza e celerità che talune procedure richiedono”*
- *“La scrivania digitale di APP, concepita come punto di accesso centralizzato per la gestione dei fascicoli e degli atti, nonostante gli aggiornamenti che ne consentono la personalizzazione, risulta ancora eccessivamente dispersiva e poco efficiente nell’utilizzo, con grave dispendio di tempo ed energie per gli utenti.”*
- *“È consentita la lavorazione massiva solo di alcune tipologie di atti e solo da parte di utenti Magistrati, mentre per il personale amministrativo non vi sono simili funzionalità che consentano di gestire in modo semplice flussi ripetitivi, ad eccezione degli “Ignoti seriali”, il cui flusso però non perviene correttamente all’Ufficio GIP”*
- *“Se in APP un flusso telematico si interrompe non è più possibile proseguirlo; pertanto, anche se trattasi di flusso obbligatorio, l’Ufficio “a valle” è impossibilitato a redigere e depositare il*



provvedimento collegato in modalità telematica e in alcuni casi non si attivano gli automatismi collegati”

- *“Il sistema consentirebbe la trasmissione di atti tra gli Uffici di Tribunale e Procura; tuttavia, è stato segnalato come per alcune tipologie di atti gli stessi non siano visibili direttamente dalla card e sia pertanto difficoltoso il loro reperimento nel fascicolo, per di più in assenza di ID che consenta di essere certi dell’identificazione dello specifico atto trasmesso”*
- *“Nella lavorazione dei seguiti, manca la redazione automatica di un provvedimento di aggiornamento dei dati di registro, necessario nel momento in cui il Magistrato acquisisce un seguito con nuovi dati utilizzando la funzione “acquisire modificando i dati di registro”; manca una funzione che consenta di mandare una NdR a seguito di un fascicolo già iscritto; manca una funzione di download massivo degli atti contenuti nei depositi dei difensori e della PG”.*
- *“La gestione del documentale è ancora abbozzata e soprattutto il sistema non gestisce né la visione degli atti agli interessati né il rilascio di copie né tantomeno la trasmissione degli atti al Riesame”*
- *“APP ha ridotto in maniera significativa le possibilità di intervento sui sistemi in autonomia da parte dell’utente per correggere errori anche banali. L’assistenza tecnica di primo livello, seppure molto esperta e collaborativa, non interviene certo nell’immediatezza; inoltre spesso non ha gli strumenti per agire sul database e pertanto i tempi di risoluzione di una problematica si dilatano, essendo necessario attendere la risposta dell’assistenza di secondo livello”*
- *“i flussi telematici che gestiscono le urgenze (direttissime, misure cautelari personali e reali, intercettazioni) sono incompatibili con le esigenze di affidabilità e celerità che quel tipo di atti richiede”*
- *“il sistema manca di stabilità e ciò non consente un’adeguata formazione del personale nonché rende estremamente disagiata seguirne l’evoluzione e segnalarne le necessarie modifiche correttive/evolutive al Ministero”*

Ritenuto che il sistema APP, pertanto, ha ripetutamente tradito i principi della “celerità, sicurezza, continuità” che devono governare il processo penale telematico, continuando a presentare profili di instabilità che influiscono negativamente sul corretto e tempestivo svolgimento delle attività procedurali



Visto il decreto n. 77/2025 del 23/12/25 emanato dalla Presidente del Tribunale di Tivoli (che si allega) che ha prorogato fino al 30/4/26 il deposito e la redazione con modalità analogiche degli atti e documenti relativi al rito direttissimo nonché a tutti gli altri che, in base al DM 27/12/24 n. 206, dovrebbero essere redatti con modalità telematiche dal 1° gennaio 2026

Visto il decreto prot. 25436 del 22/12/25 emanato dal Presidente del Tribunale di Roma (che si allega) e relativo alla sospensione di APP per le attività di competenza della Sezione Riesame

Sentito il Magistrato di riferimento per l'informatica dell'ufficio, dr. Luigi Pacifici

P.Q.M.

Visto l'art. 175 bis c.p.p.

attesta e accerta il malfunzionamento dell'applicativo APP, con decorrenza immediata.

Fino al 30/4/26, salvo diversi provvedimenti, anche in relazioni ai possibili sviluppi tecnologici e di aggiornamento dei sistemi, gli atti e i documenti, previsti dal DM 27/12/24 n. 206, che avrebbero dovuto essere redatti e depositati in modalità telematica dal 1° gennaio 2026, potranno essere redatti e depositati in modalità analogica, fermo restando la possibilità di continuare la sperimentazione con modalità telematiche.

A titolo di esempio, con riferimento agli atti più rilevanti, potranno essere redatti e depositati in modalità analogica:

- Gli atti e i documenti relativi all'arresto in flagranza ed al fermo di indiziato (compresi gli atti relativi alle iscrizioni nel registro ex art. 335 c.p.p. trattandosi di atti urgenti per i quali sarebbe inammissibile qualsiasi argomentazione relativa ai *“normali tempi di latenza dell'applicativo”* o al *“sovraccarico delle infrastrutture”*)
- Gli atti e i documenti relativi alle misure cautelari
- Gli atti e i documenti relativi ai mezzi di prova
- Gli atti e i documenti relativi alle intercettazioni
- Gli atti e i documenti relativi alle deleghe di indagine

Resta escluso dal presente provvedimento il deposito telematico con APP delle richieste relative ai flussi già sperimentati e che allo stato non presentano criticità (ad esempio, richieste di archiviazione,



ad eccezione degli ignoti seriali, richieste di rinvio a giudizio, decreti di citazione a giudizio, richieste di giudizio immediato, richieste di decreto penale).

Con riferimento alla digitalizzazione degli atti, si richiamano le precisazioni all'ordine di servizio 2/2025 emanate in data 12/5/25, prot. 1551/25.U.

Si comunichi con urgenza a tutto l'ufficio anche mediante pubblicazione sul sito web della Procura. Si comunichi, altresì, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, al R.I.D. settore requirente penale e al D.I.T. presso il Ministero della Giustizia, alla Presidente del Tribunale di Tivoli, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

Tivoli, 30/12/25

Il Procuratore della Repubblica
- *Dr. Andrea Calice* -

